

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**Sezione Fallimentare**  
**II Civile**  
**R.G.n. 16/2021**

Il Giudice designato

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE**  
**EX ART. 14 QUATERDECIES L. 3/2012**

ento i ruolo sopra indicato, promosso da  
CF, residente  
rappresentato e difeso dall'Avv. e dall'avv.  
nche in via disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliato presso il loro

come da procura allegata in atti, coadiuvato dall'OCC  
Dott. , il sig. ha richiesto la in via di conversione la  
concessione dell'esdebitazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 *quaterdecies* L.  
3/2012, introdotto con D.L. 137/2020, convertito con L. 176/2020.

Premesso che:

- Con ricorso depositato in data 5.02.2021 il sig chiedeva di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 1
- La proposta di liquidazione dei beni prevedeva il soddisfacimento dei creditori esclusivamente mediante finanza esterna fornita dalla sig.ra euro 8.000,00, in assenza di beni di titolarità del sovraindebitato. Detti importi e non venivano in alcun modo garantiti, essendovi esclusivamente un impegno della a fornire le somme subordinatamente alla apertura della procedura liquidatoria. Inoltre, le somme offerte non potevano essere considerate sufficienti a garantire un adeguato soddisfacimento delle passività, complessivamente pari ad euro 387.761,18, posto che la proposta di liquidazione del patrimonio prevedeva il pagamento dei crediti prededucibili (compenso dovuto all'OCC pari ad euro 1.393,09 e compenso stimato per il liquidatore pari ad euro 2.146,03) mediante l'importo di euro 8.000,00 fornito a titolo di finanza esterna. Dunque, residuando esclusivamente euro 4.460,88 per i restanti creditori. In aggiunta, deve tenersi conto che la pur avendo messo a disposizione del sovraindebitato la finanza esterna, versa essa stes recaria condizione economica, infatti, mediante il lavoro part time svolto, percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 980, a mezzo del quale sostiene economicamente oltre che se stessa il sig. allo stato disoccupato, e il loro figlio, cosicchè vi erano seri dubbi che potesse mantenere un dignitoso tenore di vita adempiendo l'obbligazione assunta;
- Ritenuto, ancora, che la "finanza esterna" non trovi spazio nelle procedure di liquidazione in quanto non può essere considerato bene proprio del debitore, tale da rientrare nella nozione di beni di cui agli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012, con decreto del 10.03.2021 il Giudice ha richiesto chiarimenti in ordine alla qualificazione della domanda;



• Con istanza integrativa depositata in data 19.03.2021, il sig. \_\_\_\_\_ ha riqualficato la domanda chiedendo la concessione del decreto di esdebitazione dell'incapiente di cui all'art. 14 *quaterdecies* L. 3/2012, introdotto con il D.L. 137/2020, L. conv. 176/2020;

• Il ricorrente ha allegato alla domanda l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate ( proprie da tempo assenti ) . e del proprio nucleo familiare, unitamente alla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi avente ad oggetto l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori nonchè la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

• L'indebitamento del sig. \_\_\_\_\_ deriva dal suo coinvolgimento all'interno di operazioni fraudolente poste in essere del sig. \_\_\_\_\_, compagno della madre separata del ricorrente. Quest'ultimo, infatti, induceva l'odierno ricorrente all'età di 19 anni ad assumere la qualifica di socio accomandante di tre società,

utilizzate dal Sig. \_\_\_\_\_ e dal sig. \_\_\_\_\_

il fine di ottenere profitti illeciti mediante l'emissione di fatture inesistenti. A seguito di atti svolti nei confronti delle società

\_\_\_\_\_ a parte della Agenzia della Riscossione, le sanzioni dovute per le imposte evase venivano imputate ai singoli soci in ragione degli utili ( presunti ) distribuiti in \_\_\_\_\_ ne alle quote di partecipazione nelle società. In particolare, nei confronti del sig. \_\_\_\_\_

socio accomandante al 20%, in virtù di detta quota, si sono rinvenute imposte non pagate, prevalentemente IRPEF, che hanno determinato l'emissione di numerose cartelle di pagamento a suo carico. Dunque, il debito tributario, stante la qualità di accomandante del sig. \_\_\_\_\_ non riguarda i debiti intestati o relativi alla società bensì al singolo socio;

• L'estraneità del ricorrente rispetto ai fatti illeciti menzionati ( da cui è sorta l'obbligazione tributaria ) emerge dalla dichiarazione a firma del sig. \_\_\_\_\_ di assunzione di responsabilità per l'attività svolta dalle società (doc. 4 domanda di liqui \_\_\_\_\_ del patrimonio), con la quale ha altresì dichiarato di aver tenuto all'oscuro dalle operazioni effettuate il socio incapace a quel tempo di comprendere gli effetti e le conseguenze derivanti \_\_\_\_\_ documenti a lui sottoposti ( per il suo stato di tossicodipendenza). Inoltre, sintomo della buona fede del ricorrente è l'aver denunciato, non appena scoperte le sue intenzioni fraudolente quindi sin dal 1999, il sig. \_\_\_\_\_ per averlo indotto a sottoscrivere gli atti costitutivi delle due società, (doc. 5 domanda di liquidazione del patrimonio);

• Si deve altresì evidenziare che il ricorrente, al tempo in cui si sono svolti i fatti di cui ai punti precedenti, versava in una fragile condizione psicologica e attualmente, visto il passato di tossicodipendenza ed il periodo di detenzione subito, nonché il successivo periodo di depressione, sta seguendo un percorso di riabilitazione – disintossicazione presso il \_\_\_\_\_ . Pertanto, la definizione della propria esposizione debitoria, consentirebbe al sig. \_\_\_\_\_ di riacquisire una sana e riconosciuta identità lavorativa e sociale aiutandolo anche nel percorso riabilitativo di reinserimento sociale.;

• L'ammontare complessivo dei debiti maturati nei confronti dell'Erario era originariamente pari a complessivi euro 908.943,81 ma, a seguito di richieste di aggiornamenti alla \_\_\_\_\_ è emerso che il credito derivante da \_\_\_\_\_ emesse nei confronti del \_\_\_\_\_ pari ad euro 524.721,75, è allo stato prescritto, dunque residua un debito erariale pari ad euro 383.118,06. A tale importo deve sommarsi il debito nei confronti del \_\_\_\_\_ per euro 1.104,00.

o i debiti dell'istante:



Creditore	Importo
1	383.118,06
2	1.104,00
<b>Totale</b>	<b>384.222,06</b>

Come segnalato dall'OCC il debito erariale avrebbe potuto essere ulteriormente ridotto per effetto dello stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare sino ad euro 5.000,00 introdotto dal Decreto Legge Sostegni, D.L. 22.03.2021 n. 41;

- Il debitore non ha in precedente beneficiato dell'esdebitazione;
- Non vi è alcuna utilità effettiva, nemmeno in prospettiva futura, da offrire ai creditori. Inoltre, la finanza esterna originariamente messa a disposizione dalla compagna del sig. una volta decurtata delle spese di procedura che si sarebbero dovute sostenere in caso di apertura della liquidazione del patrimonio, non sarebbe in ogni caso stata sufficiente a garantire un cospicuo attivo da ripartire in favore dei creditori. Conseguentemente si deve ritenere che l'apertura della procedura liquidatoria avrebbe invero determinato un non necessario aggravio della situazione economica, già precaria, del nucleo familiare sostanzialmente inammissibile, visti i livelli di sopravvivenza minimi dello stesso;
- L'indebitamento deriva esclusivamente dalle attività illecite condotte dal sig. nelle quali l'istante è stato coinvolto e pertanto quest'ultimo non ha volontariamente assunto alcun debito in maniera sproporzionata rispetto alle sue capacità, il debitore incapiente è dunque da considerare meritevole, in assenza di dolo o colpa grave nella sua condotta;
- Verificata quindi la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione nonché l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, attestate dall'OCC;

letto l'art. 14 *quaterdecies* L. 3/2012

**P.Q.M.**

**DICHIARA**

Definitivamente inesigibili nei confronti del debitore

i

debiti maturati indicati in ricorso

**ORDINA**

Al debitore a pena di revoca del beneficio, per le quattro annualità successive al presente decreto, di redigere entro il 15 giugno del 2022 e poi per il 2023,24 e 25 entro la stessa data, le dichiarazioni scritte relative alle utilità rilevanti sopravvenute dalla emissione del decreto o dall'ultima dichiarazione,( sia positiva che negativa) e di depositarla a mani dell'OCC, il quale dovrà ogni anno accompagnare la relazione con la descrizione delle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, ai sensi dell'art. 14 *quaterdecies*, co. 1, 2 e 9, l. 3/2012;

All'OCC di comunicare il presente decreto ai creditori ai sensi dell'art. 14 *quaterdecies*, co. 8 L. 3/2012.

Così deciso in Milano, in data 8.06.2021

Il Giudice delegato  
Dott.ssa Alida Paluchowski



All'OCC di verificare e depositare

